


COMUNE DI VALVA  
Provincia di Salerno

Prot. 0001085 in Interno del 05-03-2018

Mittente: UFFICIO DEL SINDACO



# COMUNE DI VALVA

(Prov. di Salerno)

Medaglia d'oro al merito civile

Prot.n. \_\_\_\_\_

DECRETO N.1/2018

IL SINDACO

Premesso in fatti ed atti amministrativi che questo Ente è destinatario di risorse pubbliche a valere sulla Legge n.219/81 di c.d. ricostruzione post terremoto; quali poi esse transitanti sulla contabilità speciale presso Banca d'Italia / Sez. Provinciale;

Visto al proposito T.U. n.267/2000, art.50 c.10 per cui: "il Sindaco ed il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali, o quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt.109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali";

Visto ancora successivo art.109 c.2 del T.U. n.267/2000 per cui: "nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art.107 commi 2 e 3, fatto salva l'applicazione dell'art.97, comma 4/ lett. d) possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione";

Visto art.107 commi 2 e 3 del citato T.U. n.267/2000, circa l'assunzione da parte dei dirigenti o responsabili del servizio del potere/competenza all'adozione di atti gestionali / provvedimenti;

Richiamato ancora che, a norma del chiaro disposto (esso derogatorio e facoltativo alla norma generale) di cui all'art.23 comma 53 legge n.388/2000 (vigente) negli Enti Locali "con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio";

Vista ancora successiva Legge n.448/2001 / art.29 comma 4 circa la conferma della eccezione al principio di separazione delle sfere di attribuzione, in ciò senza scontare alcun particolare onere motivazionale nella relativa scelta di merito amministrativo;

Vista e richiamata quale giusta appunto adottata disposizione regolamentare organizzativa, deliberazione di G.C. n.12/2003 integrativa al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e servizi, che prevede appunto siffatta possibilità;

Considerato pertanto di potersi e volersi avvalere della sopra detta possibilità / facoltà normativa e regolamentare quale consentita;

Ritenuto pertanto di assegnare tutto il settore gestionale dell'ufficio ricostruzione a se medesimo;

DECRETA

- di nominare se medesimo responsabile dell'ufficio ricostruzione.
- di fissare l'efficacia del presente decreto fino al 01.03.2019.
- di pubblicare in Albo Pretorio e di rendere trasparente presso amministrazione trasparente.

Valva il 01.03.2018



IL SINDACO  
prof. Vito Falcone